

## IL PROBLEMA DELLA SETTIMANA

## Lavoro e contributi previdenziali

# La pensione del Co.co.pro

## Nella gestione separata insieme agli associati in partecipazione

PAGINE A CURA DI  
**Aldo Forte**

a platea dei lavoratori iscrivibili alla gestione separata Inps, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, si è sempre più allargata in questi ultimi anni. Infatti, se la stessa è nata per coprire dal punto di vista previdenziale i collaboratori coordinati e continuativi che prima rimanevano fuori dal versamento dei contributi, successivamente, con varie norme, si è estesa ad altri tipi di rapporto di lavoro. Vediamo di seguito, di fare una panoramica sulla gestione separata, con i principali rapporti di lavoro iscrivibili alla stessa.

### Gli effetti della riforma Biagi

Nel tentativo di frenare quello che da più parti era stato definito uno strumento elusivo del rapporto di lavoro dipendente, la riforma Biagi, decreto legislativo 276/2003, ha introdotto una serie di requisiti aggiuntivi che caratterizzano i contratti di Co.co.co. (oggi Co.co.pro.)

Tali requisiti sono:

In primo luogo l'esistenza di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro (o fasi di esso) ai quali la collaborazione deve ricondursi, al punto che le Co.co.co. sono definite "lavori a progetto";

il coordinamento con l'organizzazione del committente, anche se questo era un requisito già presente in passato, in quanto caratterizzante la fattispecie;

la modalità della prestazione che deve essere "a risultato", cioè svincolata dal tempo impiegato.



**Mi è stato prospettato un lavoro con contratto di collaborazione a progetto. Dato che conosco poco, o quasi niente, della regolamentazione a base di tale tipo di rapporto, vorrei sapere quali sono le caratteristiche principali di tale forma di collaborazione. In particolare, gradirei sapere in cosa consiste effettivamente il progetto, cioè cosa si intende materialmente per progetto.**

L.F. - FORLÌ



Nell'inserto centrale con la copertina di colore blu, le risposte ai quesiti di previdenza, contributi, Inail e diritto del lavoro

### Cosa si intende per progetto/programma

Il ministero del Lavoro, con la circolare n. 1/2004 ha dato una definizione sia di "progetto" che di "programma di lavoro", ritenendo però che detti requisiti siano solo uno strumento per distinguere la Co.co.co. "genuina" da quella fittizia e non identificano il contratto in sé, come invece sembra evincersi da una lettura testuale dell'articolo 69 del Dlgs 276/2003. In sostanza, secondo l'interpretazione del Ministero, progetto e programma di lavoro sono un mezzo e non un fine, attraverso il quale si contribuisce a individuare la natura (autonoma o subordinata) del contratto; pertanto, non è escluso che un contratto, pur privo di progetto o programma di lavoro, possa definirsi come rapporto di lavoro autonomo.


Peraltro, va ricordato che la definizione fornita dalla circolare ministeriale sopra richiamata al concetto di "programma di lavoro" appare alquanto elastica, identificandosi in un «tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale».

**Il progetto.** Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.

Il progetto può essere connesso all'attività principale od accessoria dell'impresa.

L'individuazione del progetto compete al committente.

Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e pro-



duttive sottese al progetto sono insindacabili.

**Il programma.** Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale.

Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizza, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.

#### **Quando non si applica la collaborazione a progetto**

È da ricordare, che l'articolo 61 del Dlgs n. 276/2003 ha previsto i seguenti casi, in cui continuano ad applicarsi le vecchie regole della collaborazione e di conseguenza non è necessaria la presenza di un progetto, di un programma o fase di esso.

In particolare, abbiamo:

- le Co.co.co. stipulate nella Pa (la riforma Biagi non si applica al settore del pubblico impiego);
- le prestazioni occasionali, intendendosi per tali quelle collaborazioni che non superano i trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, a meno che il compenso complessivamente percepito, sempre con lo stesso committente, non sia superiore a 5 mila euro. È importante precisare, che entrambi i limiti citati, dei trenta giorni e dei cinque mila euro annui, devono riferirsi necessariamente ad un singolo committente; ne deriva, che il superamento dei limiti annui in seguito ad una serie di rapporti in capo allo stesso collaboratore, ma con diversi committenti, non fa scattare l'obbligo del progetto o del programma

di lavoro o fase di esso;

- le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003;

- le collaborazioni rese nei confronti di associazioni sportive; vi rientrano le collaborazioni prestate nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Con circolare n. 1/2004, il ministero del Welfare aveva sottolineato che l'articolo 3, della legge n. 91/1981, ha previsto alcune ipotesi in cui la prestazione sportiva dell'atleta può essere resa in forma di contratto di lavoro autonomo, che ricorrendone i presupposti, può svolgersi anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Deve ritenersi, precisa il Ministero, che in questo caso, trattandosi di attività tipiche previste in maniera espressa dal legislatore, non si applichi la norma che prevede la necessità dell'indicazione di un progetto;
- componenti di organi di amministrazione e controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni. Sempre con la circolare citata, il ministero del Lavoro ha precisato che nell'espressione "collegi e commissioni" delle società, sono inclusi anche quegli organismi aventi natura tecnica;
- gli agenti ed i rappresentanti di commercio.

**Titolari di pensione di vecchiaia.** Fra le esclusioni della collaborazione a progetto rientrano anche, come previsto dall'articolo 61 del Dlgs 276/2003, i collaboratori titolari di pensione di vecchiaia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


■ SELPRESS ■  
www.selpress.com

**I TERMINI**

Le parti sono tenute provvedere al versamento entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento

**LE ESENZIONI**

I titolari di assegni di vecchiaia risultano tra gli esclusi dal regime delle collaborazioni a progetto

**In pillole**

TIPS

**RIPARTO E PENSIONE****CATEGORIE****RIPARTIZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO****VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO**

**01**  
**Associati in partecipazione**

55% a carico dell'associante e  
45% a carico dell'associato

Deve essere effettuato da parte dell'associante e del committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso da parte dell'associante e del committente

**02**  
**Collaboratori a progetto**  
**Collaboratori coordinati e continuativi occasionali (mini Co. Co. Co.)**  
**Lavoratori autonomi occasionali**

Due terzi a carico del committente ed un terzo a carico del collaboratore

**LE ALIQUOTE**

- Quando sorge il rapporto di lavoro, è il collaboratore che deve iscriversi alla Gestione separata presso l'Inps
- Il versamento della contribuzione, da parte del committente, deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del

compenso

- Le aliquote per il 2011 sono: 26,72%, quando il collaboratore è iscritto soltanto alla gestione separata
- 17,00%, in caso di soggetti iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e/o pensionati

**REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA**

- Età: 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne
- Contributi: 5 anni di contribuzione effettiva
- Decorrenza della pensione: trascorsi 18 mesi dal raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi

**I REQUISITI DEL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E IL REGIME**

- Assenza di coordinamento con l'attività del committente
- Mancanza inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale
- Episodicità dell'attività
- Autonomia totale, del lavoratore nello svolgimento della prestazione.
- I contributi devono essere pagati solo al superamento di 5 mila euro di reddito e solo sulla parte eccedente tale importo

■ SELPRESS ■  
www.selpress.com

# Autonomi occasionali: l'obbligo oltre 5mila €

**P**er avere una visione completa dei soggetti iscrivibili alla gestione separata, è necessario citare anche gli associati in partecipazione ed i lavoratori autonomi occasionali.

Per gli associati in partecipazione, in base all'articolo 43, comma 1, del decreto legge 269/2003, convertito con modificazioni dalla n. 326/2003, a decorrere dal 1° gennaio 2004, è stata prevista l'istituzione di un'apposita gestione previdenziale presso l'Inps. L'obbligo di iscrizione, però, riguarda soltanto coloro che apportano prestazioni lavorative e non quelli che conferiscono capitale, con esclusione anche di coloro che sono iscritti ad appositi albi professionali. La gestione aveva lo scopo di creare un'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) anche per i soggetti in esame, i cui contributi vengono versati con gli stessi criteri previsti per coloro che sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

In pratica, si è cercato ricalcare le stesse orme dei parasubordinati, anche se con qualche differenza; infatti, mentre i contributi da versare sono pari a quelli dei collaboratori non iscritti ad altra gestione previdenziale, la percentuale di ripartizione tra associante ed associato è rispettivamente del 55 per cento e del 45 cento, a differenza di quanto avviene negli altri casi dove il carico contributivo è per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore.

## La Finanziaria 2005

Successivamente però, con la legge finanziaria per il 2005, cioè la n. 311/2004, la gestione apposita prevista dal Dl

269/2003, che di fatto non era mai nata, è stata fatta confluire nella gestione separata dei parasubordinati, con la conseguenza che gli associati in partecipazione dovranno iscriversi a tale gestione.

Tale nuova configurazione della gestione ha creato problemi in merito all'individuazione dell'esatta aliquota da applicare agli assicurati in esame.

L'Inps, con la circolare n.30/2005, in seguito a pareri espressi in tal senso da parte dei ministeri del Lavoro e dell'Economia, ha stabilito che l'aliquota da applicare è quella piena, cioè quella prevista per tutti gli assicurati in generale, anche per gli associati in partecipazione.

## Lavoratori autonomi occasionali

I contributi dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio devono essere pagati soltanto al superamento di 5000 euro di reddito e solo sulla parte eccedente tale importo. Questa, insieme con altre risposte è stata fornita dall'Inps, (circolare n. 103/2004) in seguito ad appositi chiarimenti forniti sulla materia dal ministero del Lavoro.

È da ricordare, che con l'emanazione del decreto legge n. 269/2003, articolo 44, convertito in legge n. 326/2003, erano sorti non pochi dubbi sui la-

voratori in questione in merito alle modalità di versamento, sull'effettivo momento del versamento e su chi doveva effettuarlo; infatti, lo stesso Istituto nazionale di previdenza sociale, con la circolare n.9/2004, aveva fatto riserva di fornire delle precisazioni sulla materia, non appena avute le relative istruzioni dal ministero del Lavoro. Vediamo di seguito le principali caratteristiche.

## L'iscrizione

In merito al momento in cui sorge l'obbligo per il lavoratore di procedere all'iscrizione alla relativa gestione, scatta da quando lo stesso supera il limite dei 5 mila euro e da tale data si potrà dar luogo all'accredito dei contributi versati secondo le regole previste per la gestione separata.

## Il versamento

Per quanto concerne il pagamento dei contributi, saranno seguite le stesse modalità, come d'altronde prevede la legge, stabilite per gli iscritti alla gestione separata. In particolare, sarà cura del o dei committenti versare i contributi, al superamento dei 5 mila euro e solo sulla parte eccedente, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento.

## Autonomo e occasionale

Si rammenta, al riguardo, che «lavoratore autonomo occasionale» può essere definito, alla luce dell'articolo 2222 del codice civile, chi si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.

L'esercizio della attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitudine e della professionalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

## PER SAPERNE DI PIÙ

Sul sito internet dell'Esperto risponde sono disponibili per approfondimento testi di legge, circolari, sentenze e interpretazioni di dottrina

[www.ilsole24ore.com/espertorisponde](http://www.ilsole24ore.com/espertorisponde)

## Rischio penale per chi non versa

I committenti che tratten-  
gono la quota di contribuzione a carico del collaboratore e non la riversano all'Inps saranno soggetti a pesanti sanzioni. Ad essi si applicherà la sanzione prevista per i datori di lavoro nel caso di omesso versamento della contribuzione a carico del collaboratore; lo prevede l'articolo 39 della legge 183/2010, il collegato lavoro. Si configurerà dunque l'ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/83. Queste norme attribuiscono all'Inps l'obbligo di dare attuazione a disposizioni che disciplinano profili sia civilistici che penali.

la diffida stessa.

Il lato civilistico è rappresentato dall'adempimento dell'obbligazione contributiva costituita dal coacervo degli obblighi riconosciuti in capo al datore di lavoro; l'altro, di tipo penale, fa riferimento ad una fattispecie di responsabilità penale prevista dal legislatore in caso di omesso versamento dei contributi posti a carico dei lavoratori. Per tale ultima fattispecie, la norma citata prevede l'attivazione di un procedimento penale al termine del quale il giudice è chiamato a pronunciare una sentenza di non punibilità o di condanna, a seconda che il pagamento delle ritenute sia avvenuto entro od oltre il termine di tre mesi dalla contestazione o dall'avvenuto accertamento della violazione.

Cioè, nei confronti dei committenti si potrà applicare la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032,91 euro, nel caso in cui non si adempia anche alla diffida dell'ente previdenziale, che affida al committente la possibilità di evitare la sanzione se provvede al versamento entro 90 giorni dal ricevimento del-

■ SELPRESS ■  
www.selpress.com

Srl commerciale: il responsabile che lavora anche come socio è tenuto alla doppia imposizione

## Il compenso vincola l'amministratore

*ono socio di una Srl commerciale e anche amministratore. Mi dedico in maniera abituale e prevalente all'attività di socio; mi hanno detto che ho soltanto l'obbligo di iscrizione alla gestione dei commercianti e non anche a quella della gestione separata come amministratore. Potete darmi delle spiegazioni in merito?*

In realtà le cose stanno in maniera diversa da quanto crede il lettore.

L'amministratore è iscritto alla gestione separata come collaboratore se percepisce un compenso come amministratore; se svolge pure l'attività di socio si iscrive, anche, alla gestione dei commercianti.

Per la doppia imposizione contributiva sullo stesso reddito si è espressa la corte di Cassazione con varie sentenze, tra cui da ultimo la n. 3240 del 12 febbraio 2010.

La citata sentenza aveva negato la doppia contribuzione per il socio amministratore delle Srl, stabilendo che i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, diverse attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, come gestione commercianti e gestione separata dell'Inps, devono iscriversi nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale dedicano personalmente la loro opera in misura prevalente; inoltre, con sentenza, n. 20886/2007, la stessa Corte aveva affermato che nell'incompatibile coesistenza di due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'Inps decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.

Di conseguenza, si riteneva che fosse obbligo dell'Inps decidere per l'iscrizione a una sola gestione; ma la questione è stata "risolta" con l'articolo 12, comma 11, Dl 78/2010, con-

vertito dalla legge 122/2010, che ribadisce l'obbligo di doppia iscrizione e fornisce un'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 662/96, in conformità con la prassi amministrativa finora seguita in maniera costante dall'Inps. Ne deriva che lo svolgimento abituale di attività autonoma in ambito commerciale comporta l'obbligo di assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti. Tale obbligo non è incompatibile con quello previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 335/95, che prevede l'iscrizione alla gestione separata per chi svolge attività professionale o di collaborazione; ciò in quanto, l'imposizione previdenziale insiste su redditi di diversa natura.

**Caso 2.** Il diritto all'assegno scatta a 65 anni, ma i tempi di erogazione seguono i criteri dei lavoratori autonomi

## La finestra si apre dopo 18 mesi

**H**o 64 anni di età e da qualche anno, circa 10, verso i contributi alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995.

*Vorrei sapere a che età posso andare in pensione e se devo aspettare qualche finestra, tenendo conto delle novità introdotte dalla recente riforma di cui alla legge 122/2010.*

Alla pensione di vecchiaia della gestione dei parasubordinati si accede con 65 anni di età. Di conseguenza, il lettore dovrà aspettare ancora un altro anno.

Però, tenendo in considerazione le novità che sono state introdotte dalla recente riforma con la legge n. 122/2010, per avere la materiale decorrenza del trattamento pensionistico bisogna aspettare altro tempo.

Infatti, la nuova legge stabilisce che la pensione decorre trascorsi 18 mesi dalla data del raggiungimento del diritto.

In maniera analitica, per coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto

1995, n. 335, la pensione decorre trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

L'Inps, con circolare 126/2010, ha precisato che le pensioni decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scadere del differimento di 18 mesi.

Ad esempio, se viene raggiunto il requisito per la pensione, da un lavoratore parasubordinato nel mese di giugno 2011, la pensione avrà decorrenza dal mese di gennaio 2013.

In merito ai lavoratori parasubordinati, l'Inps con la circolare citata ha precisato che tenuto conto del tenore letterale della legge 122/2010, le pensioni a carico della gestione separata dovranno seguire la disciplina in materia di decorrenze prevista per quelle a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, cioè 18 mesi di attesa, senza che abbia più rilevanza l'iscrizione o meno, al momento del pensionamento, ad altra forma pensionistica obbligatoria.